SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1468)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1978 (V. *Stampati nn.* **973, 1204, 1419** *e* **1709**)

d'iniziativa dei deputati de CARNERI, BALLARDINI, BARDELLI e SALVATORE (973); ZANIBONI, ZAMBON, MORA, PELLIZZARI e ROSINI (1204); TANTALO (1419); FERRI, MARIOTTI, GIOVANARDI, LABRIOLA, TIRABOSCHI, FRASCA e MORO Dino (1709)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 novembre 1978

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disciplina relativa al versamento del prezzo d'acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo.

I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.

La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n. 590.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4